

Mutuo Chirografario di Scopo garantito dal Fondo di Garanzia Medio Credito Centrale S.p.A. (MCC)

Il Mutuo Chirografario di Scopo assistito dalla Garanzia MCC è offerto a:

- imprese, aventi le caratteristiche di **Cientela non al dettaglio** (Piccole e Medie Imprese nonché Grandi Imprese, in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato ai sensi della normativa di riferimento);
- microimprese, persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale ed enti senza finalità di lucro, qualificabili come **Cientela al dettaglio**,

interessate ad investire in progetti in ambito delle energie rinnovabili (e.g. impianti fotovoltaici, parchi eolici), nel settore agricolo e in altre attività in ambito ESG. Il finanziamento è assistito dal "Fondo di Garanzia" costituito presso Medio Credito Centrale S.p.A. (MCC).

Informazioni sulla Banca

Denominazione e forma giuridica
Sede legale e Direzione Generale
Telefono:
Codice fiscale e n° iscrizione al Registro delle Imprese di Roma
P. IVA:
N. iscrizione Albo delle Banche presso la Banca d'Italia
Codice ABI
Appartenente al Gruppo Bancario
N. iscrizione all'albo dei Gruppi Bancari
Numero REA
Sito Internet
Indirizzo di posta elettronica

Banca Italiana per l'Ambiente e per l'Energia S.p.A.
Via Tomacelli, 107 - 00186 Roma
071 2363045
00694710583
00923361000
N° 371
05029
Gruppo Bancario Igea Banca
5640 quale componente del Gruppo Bancario "Igea Banca"
1775
www.biae.it
segreteria@biae.it

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Dati e qualifica soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

_____	_____	_____
Ragione Sociale	Cognome	Nome
_____	_____	_____
Sede	E-mail	Qualifica
_____	_____	_____
Telefono	Iscrizione ad Albi o elenchi	N. Delibera iscrizione albo/elenco

Il sottoscritto _____ dichiara di avere ricevuto, dal soggetto sopra indicato, copia del presente foglio informativo.

Data _____

Firma del Cliente _____

Struttura e funzione economica

Il Mutuo Chirografario di Scopo con garanzia "MCC" è un finanziamento destinato a supportare lo sviluppo di progetti nell'ambito green, l'innovazione tecnologica, i processi di digitalizzazione e supportare gli investimenti nelle filiere strategiche. La fruizione di tali garanzie è disciplinata da apposite disposizioni emanate dal Medio Credito Centrale S.p.A., nella sua veste di ente gestore del Fondo di Garanzia (il "Gestore del Fondo").

Il Beneficiario prende atto che il Finanziamento è assistito dalla garanzia diretta del Medio Credito Centrale S.p.A., garanzia che si qualifica come agevolazione pubblica per la sua natura e per il fatto che il costo della stessa è inferiore al suo valore teorico di mercato, come da normativa di riferimento applicabile tempo per tempo vigente e reperibile al sito internet <https://www.fondidigaranzia.it/>; sito a cui si rimanda anche per reperire ulteriori informazioni.

Il Beneficiario, inoltre, dichiara:

- di essere a conoscenza che la fruizione della Garanzia MCC, concessa dal Fondo di Garanzia, è disciplinata dalle normative generali in materia di procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive di cui al D. Lgs. 123/98
- di ben conoscere, avendo ricevuto un'informativa corretta, chiara ed esauriente, le finalità del Fondo di Garanzia, le sue caratteristiche e modalità di intervento e che il Finanziamento è stato richiesto per finalità aziendali coerenti con le disposizioni che regolano la fruizione della Garanzia MCC rilasciata dal Fondo di Garanzia

Il finanziamento in oggetto con durata da 24 a 240 mesi (con multipli di 3 mesi) può essere a tasso fisso o a tasso variabile. Può essere previsto un periodo di ammortamento fino a 36 mesi (con multipli di 3 mesi) ed è comprensivo del preammortamento tecnico di allineamento alla data di fine del trimestre solare in cui avviene l'erogazione. La durata del finanziamento e del preammortamento saranno in ogni caso coerenti con la proposta di garanzia MCC per ogni singola operazione.

Il debitore rimborserà il prestito mediante pagamento periodico di rate comprensive di capitale ed interessi secondo un piano di ammortamento a quota di capitale progressivo ("francese"), oppure a quota di capitale costante ("italiano") o, in alternativa, con rate posticipate comprensive di capitale e interessi ("personalizzato").

La Banca accrediterà sul conto corrente ordinario intestato al Cliente l'importo del finanziamento e sullo stesso verranno addebitate le singole rate di rimborso del finanziamento alle loro scadenze.

Per saperne di più è possibile consultare:

- La **Guida della Banca d'Italia "La Centrale dei rischi in parole semplici"** disponibile sul sito www.bancaditalia.it e sul sito della Banca www.biae.it nella sezione Trasparenza;
- Lo specifico tasso effettivo globale medio (TEGM) previsto dall'Art. 2 della Legge n. 108/96 (c.d. "Legge Antiusura") sul cartello affisso nei locali aperti al pubblico nonché sul sito internet della Banca.

Le tipologie di spese oggetto della Richiesta di Finanziamento possono essere dirette:

- a finanziare il pagamento dei **costi e delle spese da sostenere** per le attività relative al Progetto indicato nell'Autocertificazione Obiettivi Ambientali;
- a finanziare le **Spese Sostenute** in relazione alle attività relative al Progetto indicato

nell'Autocertificazione Obiettivi Ambientali, per il valore di ammortamento residuo di tali attività e nei limiti in cui sussistano o siano attesi costi e/o spese di gestione e/o manutenzione e/o di realizzazione delle stesso non ancora sostenuti alla data della Richiesta di Finanziamento;

- a finanziare per la parte non coperta dai Mezzi Propri (come anche eventualmente immessi, di volta in volta, ai sensi dell'Accordo di Capitalizzazione e Subordinazione), nei limiti dell'esposizione indicata nel Caso Base.

La tipologia di finanziamenti e il rischio

Finanziamento a medio-lungo termine a tasso fisso

Il tasso di interesse rimane fisso per tutta per tutta la durata del finanziamento così come l'importo delle singole rate. Lo svantaggio è non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato.

Il tasso fisso è consigliabile a chi vuole essere certo, sin dal momento della firma del contratto, della misura del tasso e dell'importo delle singole rate, e dell'ammontare complessivo del debito da restituire, indipendentemente dalle variazioni delle condizioni di mercato.

Finanziamento a medio-lungo termine a tasso variabile

Rispetto al tasso iniziale, il tasso di interesse può variare, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l'andamento di uno o più parametri di indicizzazione fissati nel contratto.

Il rischio principale è l'aumento imprevedibile e consistente dell'importo delle rate.

Il tasso variabile è consigliabile alle imprese che vogliono, anche in virtù della propria struttura finanziaria, un tasso sempre in linea con l'andamento del mercato e possono sostenere eventuali aumenti, anche sensibili, dell'importo delle rate.

Il tasso di interesse varia in relazione all'andamento del parametro di indicizzazione applicato al singolo prodotto e specificatamente indicato nel contratto di mutuo.

Finanziamento a medio-lungo termine con rate di preammortamento

Si caratterizza per:

- un tasso di interesse definito all'erogazione del mutuo in misura fissa o variabile, che regola sia il periodo di preammortamento sia quello successivo di ammortamento;
- un periodo di preammortamento, durante il quale il cliente paga rate composte da soli interessi; in questo periodo il cliente non rimborsa il capitale che rimane, quindi, invariato rispetto all'erogazione iniziale;
- un periodo di ammortamento, successivo al termine del periodo di preammortamento, a partire dal quale il cliente comincia a rimborsare il capitale e paga rate composte da quota capitale e quota interessi;
- l'eventuale preammortamento finanziario di massimo 36 mesi (comprensivo dell'eventuale preammortamento tecnico di massimo 3 mesi) da considerarsi inclusi nella durata massima del finanziamento (con opzione di multipli di 3 mesi).

La garanzia Fondo MCC

La concessione del finanziamento è condizionata al buon esito del rilascio della Garanzia da parte di MCC. Qualora vengano meno lo scopo del finanziamento o i requisiti dell'impresa può esservi il rischio di perdere in tutto o in parte la garanzia. In questi casi, la Banca avrà la facoltà di risolvere il contratto di finanziamento.

Cos'è il Fondo di Garanzia

Il Fondo di Garanzia per le PMI - istituito dalla Legge 662/1996 ed attualmente gestito dal Medio Credito Centrale (MCC) - è lo strumento attraverso il quale l'Unione europea e lo Stato italiano affiancano le imprese e i professionisti che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario perché non dispongono di sufficienti garanzie. L'intervento pubblico di garanzia sul credito alle PMI consente al soggetto che richiede il finanziamento di ottenere vantaggi in termini di concessione del finanziamento stesso, di riduzione dei costi in termini di tasso applicato, di minori garanzie richieste. Possono essere garantite le imprese di micro, piccole o medie dimensioni (PMI) iscritte al Registro delle Imprese e i professionisti iscritti agli ordini professionali o aderenti ad associazioni professionali iscritte all'apposito elenco del Ministero dello Sviluppo Economico. L'impresa e il professionista devono essere valutati dalla Banca come in grado di rimborsare il finanziamento garantito. Devono quindi essere considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base di appositi modelli di valutazione che utilizzano i dati di bilancio (o delle dichiarazioni fiscali) degli ultimi due esercizi. Le start up sono invece valutate sulla base di piani previsionali. Per l'accesso alle garanzie del Fondo Centrale è previsto il pagamento di una commissione al Fondo stesso - calcolata in base ai parametri stabiliti dalle disposizioni del Fondo - a carico del cliente, il quale dà autorizzazione all'addebito in fase di erogazione del finanziamento.

Per maggiori dettagli consultare le Disposizioni Operative applicabili tempo per tempo e reperibili sul sito ufficiale del Fondo di Garanzia per le P.M.I. <https://www.fondidigaranzia.it/>.

Principali condizioni economiche

Le condizioni economiche sotto riportate sono indicate nella misura minima (se a favore del cliente) e massima (se a carico del cliente), sono valide fino a nuovo avviso. Le condizioni economiche, inoltre, non tengono conto di eventuali particolari spese aggiuntive, sostenute e/o reclamate da terzi e/o previste da specifici accordi in deroga, imposte o quant'altro dovuto per legge, che non sia immediatamente quantificabile; tali eventuali oneri aggiuntivi saranno oggetto di recupero integrale a parte.

Quanto può costare il Mutuo Chirografario (Finanziamento a Medio Lungo Termine) di Scopo con garanzia MCC

L'esempio di calcolo del TAEG tiene conto del solo periodo di ammortamento, con esclusione del periodo di preammortamento. Per i mutui a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo. Sono inoltre inclusi fra gli oneri, oltre alle spese di istruttoria e di incasso rata, anche:

- l'imposta sostitutiva in ragione dello 0,25%;
- recupero spese visure: € 250 (a titolo puramente esemplificativo);
- il costo della due diligence tecnica richiesta dalla Banca al fine della erogazione del finanziamento dipenderà dalle dimensioni del progetto ovvero dei MWp. Tale importo non include IVA e spese vive.

Per la stipula del finanziamento, al cliente potrà essere richiesto di sostenere eventuali altre spese accessorie per servizi prestati da soggetti terzi, anche eventualmente fatturati direttamente alla Banca, collegate alle specifiche caratteristiche dell'intervento/scopo finanziato o delle garanzie assunte (a titolo esemplificativo e non esaustivo: certificazioni rilasciate da soggetti terzi, eventuali spese per consulenze legali ivi incluse quelle riconducibili ad un eventuale ricorso ad uno studio legale esterno per la predisposizione del contratto di

finanziamento, coperture assicurative su beni strumentali ed impiantistica, altre spese - ulteriori o sostitutive rispetto a quanto indicato nel punto sopra Due Diligence Tecnica - dovute a periti per analisi, valutazione ed accertamenti di carattere tecnico allo scopo di attestare, tra le varie, il contributo alla riduzione dei consumi energetici da fonti fossili e quindi la minor "CO2 equivalente" immessa in atmosfera). Tali costi, qualora necessari, saranno concordati e regolati direttamente tra il cliente e il terzo o, se fatturati direttamente alla Banca, saranno preventivamente concordati con la stessa.

Importo del finanziamento	€ 300.000,00
Durata del finanziamento	60 mesi
Tasso debitore Nominale Annuo (TAN) (tasso fisso)	7,90%
Spese incasso rata con addebito rata in c/c	€ 2,00
Spese incasso rata con addebito su conto diverso da Banca Italiana per l'Ambiente e per l'Energia	€ 5,00
Recupero spese istruttoria	€ 250,00 recupero spese visure (a titolo puramente esemplificativo)
Commissioni istruttoria	2,50%
Spese per rilascio garanzia Fondo MCC	1%
Spese per la due diligence tecnica	€ 6.000,00 (non include IVA e spese vive)
Imposta sostitutiva (art. 17 D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e successive modificazioni ed integrazioni)	0,25%
Costo totale del credito	€ 66.065,64
Costo totale oneri con addebito rata in c/c	€ 17.540,00
Costo totale oneri con addebito su conto diverso da Banca Italiana per l'Ambiente e per l'Energia	€ 17.600,00
TAEG con addebito rata in c/c	10,84%
TAEG con addebito su conto diverso da Banca Italiana per l'Ambiente e per l'Energia	10,85%

Per i finanziamenti a tasso variabile il TAEG ha un valore meramente indicativo, in quanto può subire oscillazioni determinate da variazioni dell'indice di riferimento.

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (legge n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca www.biae.it.

Voci	Valore
Importo finanziabile	Minimo € 50.000,00 Fino a € 50.000.000,00
Durata	Minima 24 mesi Massima 240 mesi (comprensiva di eventuali 36 mesi di ammortamento)
Tassi	
Tasso di interesse nominale annuo di ammortamento	
Fisso	IRS di periodo maggiorato di uno spread nominale annuo del 7,90% .

Variabile	Euribor 1/3/6 ¹ mesi /360 giorni con rilevazione mensile/trimestrale/semestrale maggiorato di uno spread nominale annuo del 7,90% , fermo restando che, nel caso in cui l'Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà considerato pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread sopra indicato ("Floor").
Tasso di interesse nominale annuo di preammortamento	
Fisso	IRS di periodo maggiorato di uno spread nominale annuo del 7,90% riferito all'anno civile (365/365) e applicato sul numero di giorni effettivi di preammortamento
Variabile	Euribor 1/3/6 ² mesi 360 giorni con rilevazione mensile/trimestrale/semestrale maggiorato di uno spread nominale annuo del 7,90% riferito all'anno civile (365/365) e applicato sul numero di giorni effettivi di preammortamento, fermo restando che, nel caso in cui l'Euribor assumesse un valore negativo, questo sarà considerato pari a zero. Conseguentemente, il tasso di interesse nominale annuo applicato non potrà mai essere inferiore allo spread sopra indicato ("Floor").
Tasso di mora (p.p. oltre il tasso del finanziamento)	Pari al Tasso di interesse nominale annuo (come sopra definito) vigente su ciascuna rata aumentato del 2,00% annuo e, comunque, non oltre il tasso di usura, applicato a decorrere dalla data di scadenza della rata.
Modalità di calcolo degli interessi di mora	Secondo il metodo dell'anno commerciale (360/360)
Spese e commissioni	
Stipula contratto	
Recupero spese di istruttoria	1,50% dell'importo del Finanziamento
Commissione di istruttoria (massima)	2,50% dell'importo del Finanziamento
Commissioni Advisory (massimo)	Ove previste, 30.000,00
Spese per la due diligence tecnica (massimo)	€ 30.000,00 (non include IVA e spese vive)
Spese di mediazione	Ove previste, massimo 3,00% dell'importo deliberato
Spese per rilascio garanzia Fondo MCC	Massimo 1,00% dell'importo deliberato
Gestione del rapporto	
Imposta sostitutiva a carico del cliente	Attualmente pari allo 0,25% , applicata ai sensi degli artt. 15 e 17 D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e successive modificazioni ed integrazioni
Spese incasso singola rata (massimo)	€ 2,00 su conto Banca Italiana per l'Ambiente e per l'Energia € 5,00 su conto diverso da Banca Italiana per l'Ambiente e per l'Energia
Spese produzione e invio comunicazioni periodiche³	€ 1,25 per invio postale Non previste per invio On line ⁴
Spese produzione e invio comunicazioni relative a modifiche contrattuali	Gratuite

¹ La quotazione dell'Euribor diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole24 ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese di conclusione del contratto e, successivamente, il primo giorno lavorativo del mese, trimestre o semestre a seconda di quale sia il periodo di rilevazione del parametro di indicizzazione.

² La quotazione dell'Euribor diffusa sui principali circuiti telematici e pubblicata di norma su "Il Sole24 ore" viene rilevata per valuta il primo giorno lavorativo del mese di conclusione del contratto e, successivamente, il primo giorno lavorativo del mese, trimestre o semestre a seconda di quale sia il periodo di rilevazione del parametro di indicizzazione.

³ Nei casi in cui la normativa consente che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

⁴ Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

Spese produzione e invio altre comunicazioni ⁵	€ 5,00 per invio postale Non previste per invio On line ⁶
Indennizzo di estinzione anticipata parziale o totale	1,00% applicato sul capitale residuo in caso di estinzione anticipata totale o sulla somma a decurtazione nel caso di estinzione parziale. Ai sensi dell'art. 120 <i>ter</i> TUB, nessun compenso per estinzione anticipata sarà dovuto dal Cliente persona fisica alla Banca qualora il finanziamento sia stato erogato per l'acquisto o per la ristrutturazione di unità immobiliari adibite allo svolgimento della propria attività economica o professionale.
Piano di ammortamento	
Tipologia di ammortamento	Francese o Italiano o Piano Personalizzato
Tipologia di rata	Costante. La rata prevede una quota capitale progressivamente crescente e una quota interessi progressivamente decrescente. o Decrescente. La rata prevede una quota capitale costante e una quota interessi progressivamente decrescente. o La rata prevede una quota capitale e una quota interessi, determinata sulla base dei flussi di cassa generati dal Progetto.
Periodicità delle rate	Trimestrale
Periodicità di maturazione degli interessi	Trimestrale
Data fine preammortamento	6 mesi dalla stipula
Valute	
Valuta applicata all'erogazione (accredito sul Conto corrente)	Data erogazione
Valuta applicata al pagamento rate sul Conto Corrente	Data scadenza rata

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996) può essere consultato in filiale e sul sito internet di Banca Italiana per l'Ambiente e per l'Energia (www.biae.it).

Estinzione anticipata, Tempi massimi per la chiusura del Rapporto e Portabilità

Come procedere al rimborso anticipato del finanziamento

Il Cliente ha diritto di esercitare, in qualsiasi momento e con richiesta scritta, la facoltà di estinzione anticipata totale o parziale del finanziamento, corrispondendo alla Banca, insieme

⁵ Nei casi in cui la normativa consente che siano addebitate spese al cliente (ad es. le informazioni e le comunicazioni previste ai sensi di legge devono essere sempre gratuite se trasmesse al cliente con strumenti di comunicazione telematica o fornite su supporto durevole non cartaceo).

⁶ Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

con il capitale residuo, gli interessi e gli altri oneri maturati fino al momento del recesso. È facoltà della Banca esigere un indennizzo nella misura indicata nel Documento di Sintesi.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

In caso di estinzione anticipata, la chiusura del rapporto sarà effettuata dalla Banca entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'integrale pagamento di quanto dovuto dal Cliente stesso.

Portabilità

Nel caso in cui il Cliente che sia classificato come persona fisica o micro-impresa, per estinguere il mutuo, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario, il Cliente stesso non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (quali commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del precedente, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di riferimento.

Reclami e ricorsi

Reclami

Per eventuali contestazioni relative al presente Contratto, il Cliente può rivolgersi alla funzione deputata alla gestione dei reclami (Funzione Reclami), Via Tomacelli 107, 00186, Roma (RM), presentando reclami scritto a mezzo di lettera ordinaria o (soluzione preferibile) raccomandata con avviso di ricevimento ovvero mediante consegna alla Banca (previo rilascio di ricevuta) ovvero mediante strumenti informatici o telematici ai seguenti recapiti:

- i. posta elettronica: reclami@biae.it
- ii. PEC: reclami.biae@postacert.cedacri.it

o a quelli successivamente comunicati dalla Banca tramite pubblicazione sul sito internet della medesima alla sezione “*Reclami*”.

La Banca risponderà sollecitamente e, comunque, entro 60 (*sessanta*) giorni dalla data di ricezione, fornendo al Cliente un'accurata spiegazione della posizione della Banca rispetto al reclamo stesso.

Ricorsi stragiudiziali

Qualora la Banca non fornisca risposta entro i termini previsti, o, comunque, nel caso in cui il Cliente non si ritenga soddisfatto delle risposte fornite dalla Banca ovvero ai fini della risoluzione stragiudiziale di controversie eventualmente insorte tra la Banca e il Cliente con riferimento al presente Contratto, potrà rivolgersi in presenza di reclamo presentato alla Banca, all'Arbitro Bancario Finanziario (costituito con deliberazione del CICR del 29 luglio 2008 e Regolamento di Banca d'Italia del 18 giugno 2009), utilizzando la modulistica disponibile su www.arbitrobancariofinanziario.it o presso le filiali di Banca d'Italia.

Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it oppure chiedere alla Banca; la Guida pratica sull'Arbitro Bancario Finanziario è disponibile presso tutte le filiali della Banca d'Italia e della Banca in formato cartaceo e può essere trasmessa in formato elettronico su richiesta dal Cliente. Tale Guida può essere anche consultata sul sito internet della Banca stessa (www.biae.it). Nel caso di offerta o conclusione del presente Contratto fuori sede o a distanza, essa è comunque preventivamente fornita al Cliente mediante pubblicazione nella Piattaforma Home Banking. Il Cliente ha anche la possibilità di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Ricorsi all'autorità giudiziaria

Fatto salvo quanto sopra indicato, resta impregiudicato il diritto del Cliente di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria. Ai sensi dell'art. 5 del Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (*Condizioni di procedibilità e rapporti con il processo*), chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del citato decreto, ovvero uno dei procedimenti relativi ai Ricorsi stragiudiziali.

Per esperire il procedimento di mediazione di cui al paragrafo che precede, il Cliente può – anche in assenza di preventivo reclamo – ricorrere in alternativa:

- (i) all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie (il cui Regolamento è consultabile sul sito www.conciliatorebancario.it);
- (ii) ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia (l'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it).

L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Tale condizione si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento presso il citato Arbitro Bancario Finanziario.

Legenda

Ammortamento	È il piano di restituzione graduale del prestito mediante il pagamento periodico di rate.
Arbitro Bancario Finanziario	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche
Cliente (o impresa beneficiaria)	È l'impresa beneficiaria del finanziamento
Cliente al dettaglio	I consumatori; le persone fisiche che svolgono attività professionale o artigianale; gli enti senza finalità di lucro; le micro-imprese ai sensi della vigente normativa
Cliente non al dettaglio	Grandi Imprese nonché Piccole e Medie Imprese, in ragione dei requisiti dimensionali e di fatturato ai sensi della normativa di riferimento
Conciliatore Bancario Finanziario	Sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche
Due Diligence Tecnica	Fase di analisi e valutazione degli aspetti tecnici e tecnologici, operativi, autorizzativi e titoli di proprietà di un impianto, già costruito o da costruire, con l'obiettivo di fornire una valutazione approfondita in vista di operazioni di finanziamento
Estinzione anticipata	Indica la possibilità, riconosciuta al debitore, di estinguere il prestito prima della scadenza, ossia prima del termine pattuito con il creditore. Tale facoltà, solitamente, può essere esercitata previo pagamento di un indennizzo conteggiato sul debito residuo in linea capitale.
Grande impresa	Impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Nello specifico, la Grande Impresa è definita come l'impresa con 250 o più occupati e un fatturato superiore a 50 milioni di euro o un bilancio superiore ai 43 milioni di euro.
Imposta sostitutiva	Importo trattenuto in sede di erogazione ai sensi del D.P.R. 601/73 e successive modifiche ed integrazioni (solo per finanziamenti con durata superiore a 18 mesi).
Interessi di mora	Interessi per il periodo di ritardato pagamento delle rate.
Istruttoria	Pratiche e formalità necessarie all'erogazione del mutuo.
Parametro di indicizzazione	Parametro di mercato o di politica monetaria preso a riferimento per determinare il tasso di interesse.
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del finanziamento con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel Contratto.
Piano di ammortamento "francese"	La rata prevede una quota capitale crescente e una quota interessi decrescente. All'inizio si pagano soprattutto interessi; a mano a mano che il capitale viene restituito, l'ammontare degli interessi diminuisce e la quota di capitale aumenta.
Piano di ammortamento "italiano"	Ogni rata è composta da una quota di capitale sempre uguale per tutto il periodo di ammortamento e da una quota interessi che diminuisce nel tempo. Il piano di ammortamento italiano è, infatti, caratterizzato da rate decrescenti nel tempo: la quota capitale rimane costante, mentre la quota interessi diminuisce perché il tasso d'interesse viene applicato su un capitale residuo via via inferiore.
Piano di ammortamento "personalizzato"	Prevede che la rata sia composta da una quota capitale e una quota interessi, determinata sulla base dei flussi di cassa generati dal Progetto.
Piccola e Media Impresa (PMI)	Impresa che possiede i requisiti previsti dalla raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo

	delle misure adottate dalla Commissione europea ai sensi dell'articolo 84, lettera b), della direttiva 2007/64/CE. Nello specifico, la Piccola impresa è costituita da imprese che hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro; la Media impresa è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.
Preammortamento	Periodo iniziale del mutuo nel quale le rate sono costituite dalla sola quota Interessi.
Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rata	Pagamento che il debitore effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento, secondo cadenze stabilite contrattualmente. La rata è composta da: una quota capitale (cioè una parte dell'importo prestato); una quota interessi (quota interessi dovuta alla banca per il mutuo). L'importo della prima rata comprenderà gli interessi di preammortamento.
Spese di istruttoria	Spese per l'analisi di concedibilità.
Spese di mediazione	Spese previste nel caso di mediazione creditizia.
Spese per rilascio garanzia Fondo MCC	La commissione, calcolata in base ai parametri stabiliti dalle disposizioni del Fondo di Garanzia, è un costo a carico del cliente, il quale dà autorizzazione all'addebito in fase di erogazione del finanziamento.
Spread	Maggiorazione applicata al parametro di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del finanziamento su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle Notarili.
Tasso di interesse nominale Annuo (TAN)	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di interesse di preammortamento	Il tasso degli interessi dovuti sulla somma finanziata per il periodo che va dalla data di stipula del finanziamento alla data di scadenza della prima rata.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicato in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. E' utilizzato per il calcolo del cosiddetto "tasso soglia", ossia il limite oltre il quale il tasso d'interesse diviene usurario. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna confrontarlo con il "tasso soglia" riferito ai mutui a tasso fisso oppure con il "tasso soglia" dei mutui a tasso variabile, in vigore nel trimestre in cui il contratto di mutuo è stato stipulato
Tasso fisso	Tasso di interesse che non varia per tutta la durata del finanziamento.
Tasso variabile	Tasso di interesse che varia, a cadenze contrattualmente prestabilite, secondo l'andamento del parametro di indicizzazione fissato nel contratto.

INFORMAZIONI SUGLI INDICI DI RIFERIMENTO

La presente informativa è stata redatta ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, come aggiornato in data 19 marzo 2019 in recepimento della normativa in tema di informativa precontrattuale sugli indici di riferimento (cd. Regolamento *Benchmark*). Ai sensi di tale normativa, quando il contratto di credito prevede un indice di riferimento (*benchmark*), il finanziatore rende noto al cliente la denominazione dell'indice, il nome o la denominazione del suo amministratore e le possibili implicazioni per il cliente derivanti dall'utilizzo dell'indice.

L'indice di riferimento **BCE** è amministrato dalla Banca Centrale Europea. Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e di conseguenza l'importo della rata, possano variare in relazione alle decisioni intraprese dalla BCE in materia di politica monetaria. Le variazioni dell'indice incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente. L'indice di riferimento BCE viene determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, che si riunisce una volta al mese per deciderne il valore.

L'indice di riferimento **EURIBOR** è amministrato dalla *European Money Markets Institute* (EMMI). L'EURIBOR è il tasso interbancario di riferimento comunicato giornalmente dalla EMMI come media dei tassi d'interesse ai quali primarie banche attive nel mercato monetario dell'euro, sia nell'eurozona che nel resto del mondo, offrono depositi interbancari a termine in euro ad altre primarie banche. Per primaria banca si intende un istituto di credito con elevata affidabilità per i depositi a breve termine, capace di prestare a tassi di interesse competitivi, notoriamente attivo in strumenti di mercato monetario denominati in euro e con accesso alle operazioni di mercato aperto dell'Eurosistema. La sua nascita è coincisa con quella dell'euro (4 gennaio 1999), ed è andata a sostituire i diversi tassi di mercato monetario utilizzati nei singoli Paesi (in Italia era usato il *Ribor - Roma Interbank Offered rate*). Le possibili implicazioni derivanti dall'utilizzo dell'indice consistono nella circostanza che i tassi applicati al contratto, e quindi l'importo della rata, possano variare in relazione al suo andamento con la conseguenza che il tasso complessivo applicato (indice di riferimento + *spread*) può aumentare nel tempo anche in misura elevata. Le variazioni dell'EURIBOR incidono sulla quota interessi da rimborsare alla Banca e quindi sull'importo della rata da addebitare al Cliente.

Il calcolo materiale dell'EURIBOR viene effettuato da *Global Rate Set Systems Ltd* (GRSS), società specializzata nell'amministrazione di indici di riferimento (*benchmark*), che agisce come *Calculation Agent* per conto di EMMI (*European Money Markets Institute*) in base a un contratto formale e con l'applicazione di *standard* operativi definiti in un *Service Level Agreement*.

L'**IRS** (acronimo di Interest Rate Swap) o **Eurirs** (acronimo di Euro Interest Rate Swap) è il tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. Rappresenta la media ponderata delle quotazioni alle quali le più importanti banche operanti nell'Unione Europea stipulano contratti Swap per la copertura del rischio rappresentato dalla volatilità dei tassi di interesse. È calcolato e diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea (European Banking Federation). Il tasso di interesse (indice di riferimento + *spread*) inizialmente applicato resta fisso per tutta la durata del finanziamento. Eventuali

successive variazioni dell'indice di riferimento non influiscono sul calcolo degli interessi dovuti alla Banca.

La quotazione degli indici di riferimenti è pubblicata di norma su "Il Sole 24 Ore".

Di seguito, si fornisce un prospetto delle modalità di rilevazione degli indici sopra menzionati:

TASSO MINIMO BCE	Rilevazione comunicati dalla BCE.
EURIBOR 3 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE TRIMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE SEMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del semestre (gennaio, luglio).
EURIBOR 6 MESI a 365 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile di ogni mese.
EURIBOR 3 MESI a 360 giorni RILEVAZIONE TRIMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del trimestre (gennaio, aprile, luglio, ottobre).
EURIBOR 6 MESI a 360 giorni RILEVAZIONE SEMESTRALE	Rilevazione del valore puntuale con prima valuta disponibile del semestre (gennaio, luglio).
MEDIA EURIBOR 3 MESI a 360 giorni RILEVAZIONE MENSILE	Rilevazione del valore "media mese precedente" con prima valuta di ogni mese.